



AMIA VERONA S.P.A.

Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale

LOTTO 2

Capitolato tecnico dell'assicurazione

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)
E PRESTATORI DI LAVORO (RCO)**

Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/12/2029

CIG....

Sommario

DEFINIZIONI.....	3
SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	5
1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede	5
1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio.....	5
1.3 Determinazione e regolazione del premio.....	5
1.5 Modifiche dell'assicurazione	5
1.6 Durata del contratto - Recesso	5
1.7 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato	6
1.8 Gestione del sinistro - Gestione delle vertenze di danno e spese legali.....	6
1.9 Modalità per il recupero delle franchigie	7
1.10 Produzione di informazioni sui sinistri	7
1.11 Rinvio alle norme di legge	7
1.12 Assicurazione presso diversi Assicuratori.....	7
1.13 Interpretazione del contratto	8
1.14 Oneri fiscali.....	8
1.15 Foro competente	8
1.16 Forma delle comunicazioni	8
1.17 Coassicurazione e delega	8
1.18 Clausola Broker	8
1.19 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	9
1.20 Trattamento dei dati.....	9
SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO.....	10
2.0 Descrizione del rischio.....	10
2.1 Oggetto dell'assicurazione.....	11
2.2 Estensione territoriale.....	12
2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi	12
2.4 Garanzie a titolo esemplificativo	12
2.5 Rischi esclusi dall'assicurazione	13
2.6. Esclusione Coronavirus.....	14
2.7 Esclusione Cyber e Data	14
2.8 Limitazione ed esclusione sanzioni internazionali.....	14
2.9 Franchigia frontale RCT.....	14
2.10 Rinuncia alla rivalsa.....	15
SEZIONE 3 – NORME PARTICOLARI	16
3.1 Malattie professionali.....	16
3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività	16
3.3 Committenza veicoli	16
3.4 R.C. integrativa auto.....	16
3.5 Responsabilità civile personale.....	16
3.6 Danni da incendio.....	16
3.7 Danni a veicoli sotto carico e scarico	17
3.8 Danni ai veicoli in parcheggio	17
3.9 Danni a cose sollevate, caricate e scaricate	17
3.10 Danni a cose provocati dai contenitori dei rifiuti	17
3.11 Danni da cedimento o franamento del terreno	17
3.12 Danni da scavo e reinterro.....	17
3.13 Danni da furto.....	17
3.14 Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).....	18
3.15 Danni da inquinamento.....	18
3.16 Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori.....	18
3.17 Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori.....	18
3.18 Danni a condutture ed impianti sotterranei.....	18
3.19 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica	19
3.20 Danni a cose in consegna o custodia	19

3.21 Mense e punti ristoro	19
3.22 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento	19
3.23 R.C. personale distaccato/comandato	19
3.24 Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore	19
3.25 Danni da spargimento d'acqua	19
3.26 Garanzia officina auto-motoveicoli	19
SEZIONE 4. MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO	21
SCHEDA DI POLIZZA	23

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Appaltatore/Subappaltatore: La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto:

- Contraente
- il Legale rappresentante;
- gli Amministratori ed i prestatori di lavoro aziendali.

Attacco informatico: Si intende un atto non autorizzati, dolosi o criminali o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o la truffa di tali atti che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.

Broker incaricato: Howden S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Arconati,1 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Compagnia e/o Società: L'Impresa Assicuratrice.

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali e le piante.

Danni: il pregiudizio suscettibile di valutazione economica conseguente a morte, lesioni personali (danno corporale) e/o danneggiamento di Cose (danno materiale).

Danni patrimoniali: il pregiudizio suscettibile di valutazione economica che non è conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose.

Dati informatici: Si intendono le informazioni, i fatti, i concetti, il codice o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma che può essere utilizzata, accesa, elaborata, trasmessa o memorizzata da un Sistema Informatico.

Franchigia: La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Incidente informatico: si intende:

- qualsiasi errore o omissioni o serie di errori o omissioni correlati che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico; o
- qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale o serie di correlati guasti o indisponibilità parziali o totali relativi all'accesso, all'elaborazione, all'uso o al funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.

Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Malattia trasmissibile: Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

Periodo assicurativo: L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Polizza: Il contratto di assicurazione.

Premio: La somma dovuta alla Società.

Prestatori di lavoro: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Tale definizione comprende:

- I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;

- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38;
- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
- I lavoratori di cui al D.lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni;
- I lavoratori di cui al D.lgs 81 del 15/06/2015 (c.d. jobs act) e successive modificazioni;
- I lavoratori distaccati presso altri Enti o aziende, anche qualora l'attività svolta da tali Enti o aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);
- I borsisti, i corsisti e gli stagisti.

Retribuzioni annue lorde: Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro ricevono annualmente a compenso dell'opera prestata e/o gli importi (esclusa l'I.V.A.) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi, nonché le remunerazioni erogate agli amministratori e al segretario.

Scoperto: La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sistema Informatico: Si intende qualsiasi genere di computer, hardware, software, tecnologia informatica e/o sistema di comunicazione e/o dispositivo elettronico, (includendo, ma non limitandosi a, smart phone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, includendo qualsiasi sistema simile ai suddetti o qualsiasi configurazione degli stessi, ed inoltre si intendono inclusi qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione dati, apparecchiature di rete e/o struttura/servizio di backup associata, di proprietà o gestita dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

Veicoli a motore: autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori nonché ogni altro mezzo di trasporto a motore, semovente.

SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In mancanza di pagamento l'assicurazione resterà sospesa dal 61° giorno fino alle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 Determinazione e regolazione del premio

Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.

Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

1.5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.6 Durata del contratto - Recesso

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare ai sensi

dell'art.120 c.11 del D.lgs. 36/2023, l'assicurazione alle condizioni economiche e normative in corso, per il tempo necessario alla conclusione della procedura, ma non oltre 180 giorni.

Nel caso di contratto di durata pluriennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, su espressa richiesta scritta del Contraente da formalizzare mediante raccomandata A.R. o PEC da inviare alla Società entro la data di scadenza, la Società è obbligata a concedere una proroga alle condizioni economiche e normative in corso per un periodo massimo di 90 giorni.

Si precisa che per avere effetto la predetta comunicazione di recesso della Società dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al successivo art. 1.10, fatto salvo il diritto del Contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti.

1.7 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro trenta giorni lavorativi dal momento in cui il "Servizio Competente" del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.

L'avviso scritto del sinistro da parte del Contraente/Assicurato alla Società potrà avvenire in uno dei seguenti modi:

- a) denuncia cautelativa
- b) denuncia passiva

a) Denuncia Cautelativa

Qualora dall'analisi delle informazioni e degli elementi raccolti non emergano responsabilità per l'accaduto a carico dell'Assicurato stesso:

- Il Contraente/Assicurato comunicherà al terzo di non avere alcuna responsabilità per l'accaduto e il nominativo di eventuali soggetti potenzialmente responsabili, verso i quali il terzo potrà rivolgere le proprie istanze risarcitorie;
- Contestualmente il Contraente/Assicurato invierà alla Società, a scopo cautelativo, tutta la documentazione del sinistro, compresa la lettera di reiezione spedita al terzo ed ulteriore documentazione che la Società dovesse richiedere;
- La Società, provvederà all'apertura del sinistro nei termini previsti dal successivo punto b, inviando al Contraente eventuali proprie considerazioni in merito.

b) Denuncia Passiva

Il Contraente/Assicurato invierà la documentazione del sinistro alla Società, compreso l'eventuale verbale e/o le proprie considerazioni in merito all'accaduto ed alle responsabilità.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:

- a. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
- b. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

1.8 Gestione del sinistro - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la mediazione, che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917

C.C.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

Tuttavia, prima della liquidazione di un danno rientrante completamente in franchigia, la Società è tenuta a richiedere l'autorizzazione alla liquidazione al Contraente, il quale può rifiutarla. In tal caso la Società ha la facoltà di non proseguire nella gestione della vertenza che dovrà essere obbligatoriamente presa in carico dal Contraente. Se ciò si verificasse la Società non è più obbligata in relazione a tale sinistro anche per eventuali somme eccedenti la franchigia contrattuale, salvo diversa pattuizione tra la Società e il Contraente.

La Contraente si impegna a dare riscontro alla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni di calendario dalla richiesta della Società. Decorso tale termine si intenderà "SILENZIO ASSENSO" e la Società procederà con la liquidazione del sinistro.

1.9 Modalità per il recupero delle franchigie

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli eventi causa l'importo del danno al lordo della franchigia contrattuale.

La Società provvederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente prevista. A tale scopo la Società, al termine di ciascuna scadenza annuale, invierà al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento dei sinistri per i quali esiste una residua franchigia a carico del Contraente/Assicurato, richiedendone il rimborso, unitamente alla statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al successivo art. 1.10.

Il Contraente/Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto. Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

1.10 Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 - a. sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
 - b. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d. sinistri senza seguito;
 - e. sinistri respinti;
 - f. sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

1.11 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

1.12 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

1.13 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.14 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.15 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

1.16 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con pec, lettera raccomandata, e-mail o telefax o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

1.17 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.18 Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente

contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo mail e/o telefax e/o pec, le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della mail e/o telefax e/o pec.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 10%.

1.19 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

1.20 Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società e Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

2.0 Descrizione del rischio

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile che, ai sensi di legge, derivi all'Assicurato dalla gestione, dall'esercizio e dall'impianto dei seguenti servizi, svolti sia per il settore pubblico sia per quello privato, ai sensi dell'art. 113 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, indicati a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) Gestione impianto di stoccaggio provvisorio (deposito preliminare/messa in riserva) e di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (urbani e speciali) e del centro di travaso di rifiuti solidi urbani.
- b) Pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private da intendersi comprensiva, tra l'altro, delle seguenti attività:
 - gestione delle caditoie stradali;
 - lo spazzamento ed il lavaggio stradale;
 - il diserbamento;
 - lo spurgo di pozzetti stradali;
 - la gestione dei gabinetti pubblici;
 - la rimozione di scarichi abusivi;
 - la pulizia ed il lavaggio delle platee stradali adibite ai mercati ambulanti, nonché dei portici e dei sottopassaggi pedonali;
 - lo sgombero della neve ed i trattamenti antighiaccio su aree pubbliche di competenza comunale ai fini di assicurare la viabilità stradale;
 - la cancellazione delle scritte murali abusive.
- c) Stoccaggio/accorpamento dei rifiuti pericolosi in un'apposita area coperta impermeabilizzata o in container coperti con telo impermeabile, per evitare che avvengano dispersioni di sostanze pericolose e inquinanti; i RAEE sono coperti sotto tettoia.
- d) Gestione del verde urbano o privato (alberature, aiuole, parterres, parchi e giardini, tappeti erbosi, aree verdi di pertinenza di complessi scolastici o complessi comunali, marciapiedi, cigli stradali e piste ciclabili); inoltre gestione dei giochi, nonché delle panchine e degli arredi urbani.
- e) Adozione di misure e partecipazione ad iniziative volte alla tutela ambientale ed alla corretta gestione del territorio.
- f) Attività di autoriparazione, elettrauto, carrozzeria, gommista, meccanica e motoristica, rivolta sia ai mezzi aziendali sia a quelli di Terzi.
- g) Raccolta di rifiuti, di carcasse di animali sulle strade e nei fiumi.
- h) Stoccaggio e gestione rifiuti presso la società Verona mercato SpA.
- i) Gestione dell'isola ecologica presso Veronafiore S.p.A.

Amia è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti Categorie e Classi:

- Cat. 1 Classe A
- Cat.4 Classe B
- Cat.5 Classe C
- Cat.8 Classe C
- Cat. 2bis

La società Contraente può anche:

- estendere la propria attività a settori complementari, connessi od affini a quelli sopra indicati;
- assumere incarichi di studio, consulenza, progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale, connesse e complementari;
- provvedere direttamente, ovvero mediante contratto di incarico professionale o di appalto, alla progettazione e costruzione degli impianti ovvero alla gestione di parte dei servizi affidati.

Si devono intendere espressamente comprese le attività previste dal D.lgs n. 81/2008.

L'esercizio delle attività può avvenire anche al di fuori del territorio del Comune di Verona in Italia e all'Estero.

L'assicurazione ha validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi, svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali il Contraente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

2.1 Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione si estende altresì ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/1997 e alle persone della cui attività, anche manuale, l'Assicurato si avvalga ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003, della Legge 14 febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e del D.Lgs. 81 del 15/06/2015.

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.Lgs 81 del 15/06/2015, saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

Agli effetti dell'assicurazione della "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" (RCO), la Società dà e prende atto che questi possono fare uso, come conducenti o trasportati, di automezzi del Contraente o di terzi.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

2.2 Estensione territoriale

La validità della garanzia assicurativa è estesa al mondo intero.

2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono esclusi dal novero dei terzi i dipendenti del Contraente per i quali è operante la garanzia RCO.

I soggetti sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non prestano servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro, come sopra definiti (compresi gli Amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività. Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione per selezione pubblica, che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzioni, rapporti commerciali e non, attività ricreative organizzate del Circolo Dipendenti Aziendale, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo, nonché tutti coloro che in occasione di attività dimostrative, effettuate su richiesta dell'Assicurato, utilizzino strutture anche non di proprietà dell'Assicurato medesimo.

2.4 Garanzie a titolo esemplificativo

L'assicurazione comprende comunque, a titolo esemplificativo e non limitativo i danni derivanti, anche:

1. dalla proprietà e/o conduzione e gestione di terreni, di infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto, opera o bene, compreso lo svolgimento delle operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, lavori di ampliamento, demolizione, scavo, ristrutturazione o costruzione di impianti e/o fabbricati, nonché conduzione, manipolazione, avviamento, prova, collaudo e pulizia di impianti e/o macchinari inerenti all'attività esercitata. Qualora le operazioni di cui al presente paragrafo vengano affidate a terzi, la garanzia varrà per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile;
2. in conseguenza di erronea, insufficiente od omessa segnalazione stradale con cartelli, segnalatori luminosi e/o reti e/o transenne e/o nastri;
3. dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché da impiego di anticrittogamici e/o antiparassitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
4. dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a:
 - convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere,
 - manifestazioni in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione di veicoli e navigazione di natanti a motore (soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m. e i.) e i danni derivanti dall'impiego di velivoli e aeromobili;compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate;
5. dall'affidamento di spazi e strutture nei quali i Terzi siano organizzatori di fiere, mostre, convegni e simili;
6. dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d'opera del Contraente;
7. dall'utilizzo delle modalità operative del telelavoro e dello smart working;
8. dalla proprietà ed impiego di cani ed altri animali;

9. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e no, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
10. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici, quali biciclette, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano, nonché – fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.s.m.m. e i. – dalla proprietà e/o dall'esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili). Sono garantiti i danni a terzi inclusi i terzi trasportati;
11. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, esclusi i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
12. dall'impiego di squadre di pronto intervento per emergenze in genere;
13. dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la somministrazione di medicinali, nonché la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
14. per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nell'ambito delle aree dell'Assicurato, nonché attentati od atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale;
15. dallo svolgimento dell'attività in ogni luogo ove sia presente l'Assicurato con la propria organizzazione tecnica, organizzativa o commerciale per motivi di addestramento, collaudo, montaggio, assistenza, promozione, pubblicità, allestimento di impianti.

2.5 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi della Legge 990/69 e s. m. e i. nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. 2.4 e dalle Condizioni Particolari **Committenza veicoli, R.C. integrativa auto**;
- b) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Inquinamento**; nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da furto**;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da incendio**;
- f) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Danni a cose sollevate, caricate o scaricate, Danni a cose in consegna o custodia**;
- g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori nonché alle cose mobili che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori**;
- h) a cose in genere cagionati da cedimento o franamento del terreno, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da cedimento o franamento del terreno**;
- i) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Mense e punti ristoro**.

L'assicurazione R.C.T. – R.C.O. non comprende inoltre i danni:

- l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
- m) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Municipale;
- n) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);

- o) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- p) derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
- q) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- r) derivanti da atti di terrorismo, sabotaggio e guerra.

2.6. Esclusione Coronavirus

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria, si intendono esclusi ogni genere di responsabilità direttamente o indirettamente causata e/o derivante da, e/o in connessione con e/o attribuibile a:

- a) coronavirus (COVID-19)
- b) sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-cov-2)
- c) qualsiasi mutazione o variazione di SARS – cov-2
- d) qualsiasi genere di minaccia relativa ai punti a), b) o c) sopra riportati.

2.7 Esclusione Cyber e Data

Ferme le condizioni generali e particolari di polizza, con la presente si prende atto di quanto segue:

1 Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza o contenuta in qualsiasi appendice alla stessa, la presente polizza non copre perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, multe, ammende, penali, costi o spese di qualsiasi natura che siano direttamente o indirettamente causate da e/o risultanti da e/o derivanti da e/o connesse a:

1.1 Attacco informatico o Incidente informatico, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco informatico o Incidente informatico; o

1.2 Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, restauro, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati informatici;

a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza.

2 Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa clausola sia ritenuta non valida o non applicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.

3 La presente norma e sostituisce qualsiasi altra disposizione presente in polizza o qualsiasi altra appendice introdotta successivamente, che abbia rilevanza su un Attacco informatico, Incidente informatico o un Dato informatico e, se in conflitto con tale disposizione, la presente appendice la sostituisce.

4 Se la Società sostiene che in ragione della presente clausola la perdita subita dall'Assicurato non è coperta dalla presente polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato.

2.8 Limitazione ed esclusione sanzioni internazionali

Resta stabilito che la Società non sarà obbligata a garantire copertura alcuna o al pagamento di sinistro alcuno, ancorché indennizzabile a termini di polizza, qualora così facendo si esponesse a certe e dimostrabili sanzioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi, regolamenti o direttive dell'Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

In ogni caso, in caso di conflitto tra fonti normative disciplinanti il regime di sanzioni tra Stati, resta stabilita la supremazia del diritto europeo e l'applicazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 (cd. Regolamento di blocco) e del Regolamento (UE) n. 267/2021

2.9 Franchigia frontale RCT

Si conviene fra le parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia assoluta RCT in base a quanto indicato alla sezione 4 scoperti, franchigie, limiti di

risarcimento salvo i casi in cui le norme che regolano l'assicurazione prevedano un importo minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare superiore.

Si conviene altresì che la Società si impegna a liquidare l'intero importo dei sinistri e provvederà al recupero delle singole franchigie con le modalità indicate all'art. 1.9.

Le garanzie di cui all'Art. 2.2 B (R.C.O.) e 3.1 (Malattie professionali) vengono prestate senza applicazione di franchigia.

2.10 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei danni, salvo che il Contraente ne dia espressa autorizzazione. Resta fermo il diritto della Società in caso di dolo giudizialmente accertato con sentenza definitiva.

SEZIONE 3 – NORME PARTICOLARI (sempre operanti)

3.1 Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

La garanzia non è operante per:

- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.3 Committenza veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

3.4 R.C. integrativa auto

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

3.5 Responsabilità civile personale

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale degli amministratori e dei prestatori di lavoro del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) nello svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia RCT. Agli effetti della presente estensione di garanzia, limitatamente alle lesioni corporali subite in occasione di lavoro e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i lavoratori dipendenti e gli altri prestatori di lavoro del Contraente.

3.6 Danni da incendio

L'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute (compresi i contenitori dei rifiuti in genere), per i quali è operante con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso vicini / terzi", la presente estensione opererà in secondo

rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio.

3.7 Danni a veicoli sotto carico e scarico

Relativamente all'assicurazione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, la garanzia è operante con esclusione dei danni derivanti da mancato uso dei mezzi stessi ed è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.8 Danni ai veicoli in parcheggio

L'assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti - amministratori che si trovino nelle aree aziendali e in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli, fatta eccezione per i danni da furto e fatto salvo per quanto previsto all'art.3.26 "Garanzia officina auto-motoveicoli" punto a), per i veicoli di terzi stazionanti nell'officina meccanica aziendale. La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.9 Danni a cose sollevate, caricate e scaricate

Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.10 Danni a cose provocati dai contenitori dei rifiuti

Relativamente ai danni a cose di terzi provocati dai contenitori dei rifiuti, la garanzia opera alle seguenti condizioni:

- A)** Rischio statico di tutti i contenitori dei rifiuti, di proprietà o in dotazione della Contraente, posti in aree pubbliche o private;
- B)** Responsabilità civile derivante dai danni conseguenti alla movimentazione, meccanica o manuale, dei contenitori dei rifiuti in genere, anche se di proprietà di terzi, inclusi i danni arrecati ai medesimi contenitori di terzi;
- C)** Sono compresi anche i danni a terzi derivanti da avverse condizioni meteorologiche, quali, a titolo esemplificativo, temporali, raffiche di vento di qualunque intensità, che diano luogo a movimento dei contenitori dei rifiuti in genere o loro componenti.

Tale estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.11 Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento o vibrazione del terreno. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.12 Danni da scavo e reinterro

L'assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni a cose causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, fino a 180 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza. Tale estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.13 Danni da furto

L'assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori, da parte dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.14 Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza", nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

3.15 Danni da inquinamento

La garanzia si intende estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite da impianti, serbatoi e/o condutture e/o opere in genere dell'Assicurato.

L'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina.

Sono compresi nell'assicurazione i danni cagionati a Terzi in conseguenza di:

- a) morte e lesioni personali;
- b) danneggiamenti diretti e materiali a cose o simili;
- c) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare i beni che si trovano nell'ambiente interessato.

L'assicurazione comprende altresì entro il massimo del 10% del limite di risarcimento per ogni sinistro indicato in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare la conseguenza di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

Restano in ogni caso escluse/i:

- le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo;
- i rischi derivanti da discariche, siti di smaltimento rifiuti ed inceneritori.

La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.16 Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.17 Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose mobili trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.18 Danni a condutture ed impianti sotterranei

Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.19 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza.

3.20 Danni a cose in consegna o custodia

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato. La garanzia è prestata con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella della sezione 4.

3.21 Mense e punti ristoro

Relativamente all'esercizio di servizi di ristorazione, quali bar, mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l'esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l'assicurazione è estesa ai danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato quale committente.

3.22 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

3.23 R.C. personale distaccato/comandato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti/provocati da:

- dipendenti di società od Enti distaccati/comandati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati/comandati presso altre società od Enti.

3.24 Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore

La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi di legge, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

3.25 Danni da spargimento d'acqua

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi da spargimenti, spandimenti e/o tracimazione di acqua da bocche di lupo o caditoie stradali, e/o da rigurgito di fogne di pertinenza dell'Assicurato, conseguenti a precipitazioni anche di forte intensità, nonché da spargimenti di acqua conseguenti o non conseguenti a guasti o rotture di tubazioni e/o condutture e/o impianti presenti nei beni immobili di proprietà o in uso all'Assicurato;

La presente garanzia è prestata, in deroga ad ogni diversa previsione dell'assicurazione, con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella della sezione 4.

3.26 Garanzia officina auto-motoveicoli

A) Danni ai veicoli in deposito o riparazione. La garanzia è operante per i danni cagionati ai veicoli di terzi in deposito e/o lavorazione nell'ambito dell'officina aziendale, purché non siano dovuti a incendio e/o furto, compresi i danni derivanti dalla caduta dei veicoli stessi da ponti sollevatori e simili e dalle operazioni di rifornimento del carburante. Restano comunque esclusi i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione.

B) RC Postuma. La garanzia è operante per i danni causati dai veicoli a motore aziendali o di Terzi, sottoposti ad attività di riparazione e/o revisione e/o manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed a condizione che il danno si manifesti entro 12 (dodici) mesi dalla data del termine dei lavori.

C) Con riferimento alla garanzia **punto B)**, relativamente ai veicoli di Terzi, la garanzia è estesa ai danni subiti dai veicoli in conseguenza delle attività sopra riportate, a condizione che il danno si manifesti entro 12 (dodici) mesi dalla data del termine dei lavori.

Le garanzie sono prestate con la franchigia e con i limiti di risarcimento indicati nella specifica tabella della sezione 4.

SEZIONE 4. MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO

4.1 Massimali assicurati

Per ogni sinistro **Euro 20.000.000,00**, con il limite di:

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

- ❑ **Euro 20.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
- ❑ **Euro 20.000.000,00** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
- ❑ **Euro 20.000.000,00** per danni cose, anche se appartenenti a più persone.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- ❑ **Euro 3.000.000,00** per ogni infortunato
- ❑ **Euro 10.000.000,00** in aggregato annuo per le malattie professionali.

4.2 Scoperti, franchigie, limiti di risarcimento

Art. n.	condizione particolare	scoperto %	franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro, salvo diversa indicazione (euro)	massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo annuo (euro)
2.1	Danno biologico (RCO)		Nessuna	i massimali di polizza RCO
2.9	Franchigia frontale RCT		500,00	
3.1	Malattie professionali (RCO)		Nessuna	I massimali di polizza RCO
3.2	Interruzioni/sospensioni di attività di terzi	10	1.000,00	2.000.000,00 per sinistro
3.6	Danni da incendio	10	500,00	1.000.000,00 (in eccesso ad eventuale clausola Ric. Terzi pol. incendio)
3.7	Danni a veicoli sotto carico e scarico		Frontale	I massimali di polizza RCT
3.8	Danni a veicoli in parcheggio		Frontale	i massimali di polizza RCT
3.9	Danni a cose sollevate, caricate e scaricate		Frontale	250.000,00
3.10	Danni a cose provocati dai contenitori dei rifiuti			
	Punto B)		Frontale	300.000,00 per sinistro con il limite di 1.000.000,00 per periodo assicurativo annuo
	Punto C)			300.000,00 per sinistro con il limite di 500.000,00 per periodo assicurativo annuo

3.11	Danni a cose da cedimento o franamento del terreno			
	Per danni a fabbricati	10	500,00	300.000,00
	Per danni ad altri beni		Frontale	
3.12	Danni a cose da scavo e reinterro		Frontale	300.000,00
3.13	Danni da furto		Frontale	100.000,00
3.15	Danni da inquinamento	10	500,00	1.000.000,00
3.16	Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori		Frontale	1.000.000,00
3.17	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori		Frontale	1.000.000,00
3.17	Danni a condutture e impianti sotterranei	10	500,00	250.000,00
3.20	Danni a cose in consegna o custodia		Frontale	200.000,00
3.25	Danni a cose da spargimento d'acqua		Frontale	1.000.000,00
3.26	Garanzia officina auto-motoveicoli			
	Punto A)	10	1.500,00	250.000,00
	Punto B)			1.500.000,00
	Punto C)			300.000,00

SCHEMA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n°

Contraente: AMIA Verona S.p.A.
P. IVA: 02737960233
Via B. Avesani, 31
37135 VERONA

durata del contratto: tre anni, con
effetto dal: 31/12/2026
scadenza il: 31/12/2029
frazionamento: annuale

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione, non soggetto a regolazione (*), è determinato in base all'elemento delle Retribuzioni Annue Lorde (come definite in polizza) di seguito indicato:

Retribuzioni preventivate	lorde annue	Tasso pro mille	Premio lordo (euro)
22.000.000,00			

(*) Il dato di RAL sopra indicato corrisponde allo stato di rischio alla data di attivazione della polizza e la sua indicazione viene esplicitata con la sola finalità di consentire la valutazione del rischio ed il conteggio del premio.

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	
Imposte	
TOTALE	

La Società

Il Contraente